



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro delegato alle politiche per la famiglia

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Il Presidente

PROTOCOLLO D'INTESA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
7 DIPOFAM 0003076 A-4.26.1.6.
del 31/07/2012



6982595

CONSIDERATO

che l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo dotato di personalità giuridica, denominato "Fondo di credito per i nuovi nati" volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, con una dotazione di 25 milioni di euro per gli anni 2009, 2010, 2011, attraverso il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle Banche e agli Intermediari finanziari;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, registrato alla Corte dei Conti il 12 ottobre 2009, registro n. 9 - foglio n. 76 ha stabilito i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di operatività delle garanzie;

che l'articolo 3, comma 1, del medesimo Decreto stabilisce che possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo: a) le Banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modifiche ed integrazioni; b) gli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

che l'articolo 3, commi 2 e 3, del medesimo Decreto dispone che le Banche e gli Intermediari finanziari stipulano con il Dipartimento per le politiche della famiglia apposite convenzioni il cui schema, sul quale è acquisito il parere preventivo del Ministero dell'economia e delle finanze, è stabilito da un Protocollo di Intesa tra l'ABI e il Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e con il quale sono determinati la tipologia del finanziamento, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo e la definizione delle regole di gestione del Fondo in conformità a quanto previsto dal Decreto stesso;

che l'articolo 12 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto la proroga delle misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 per gli anni 2012,

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il Prof. Andrea Riccardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011 con il quale sono state delegate al Prof. Andrea Riccardi funzioni in materia di politiche per la famiglia;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 maggio 2012, registrato alla Corte dei Conti il 4 luglio 2012, registro n. 6 - foglio n. 310,



con il quale viene confermata la disciplina relativa all'attuazione e alla gestione del Fondo di credito per i nuovi nati di cui al menzionato decreto del 10 settembre 2009, rendendo, altresì, ammissibili alla garanzia del Fondo, anche le operazioni di finanziamento relative ai bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014;

il Protocollo d'intesa sottoscritto il 5 novembre 2009 tra il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato alle politiche per la famiglia e l'ABI Associazione Bancaria Italiana

Il Ministro delegato alle Politiche per la famiglia

e

il Presidente dell'ABI



CONVENGONO QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Fondo di Garanzia)**

1. Le disposizioni di cui al Protocollo d'intesa sottoscritto il 5 novembre 2009 richiamato in premessa, ad esclusione di quella di cui all'art. 2 e al comma 2 dell'articolo 3, si applicano anche alle richieste di finanziamento per bambini nati o adottati negli anni 2012, 2013 e 2014, secondo lo schema procedurale di cui all'allegato 2 del predetto protocollo.

**Art. 2
(Adesione da parte delle banche e degli intermediari finanziati)**

1. Le banche e gli intermediari finanziari, aderenti all'iniziativa nell'ambito del Protocollo di intesa del 5 novembre 2009, estendono l'operatività delle convenzioni già sottoscritte anche agli anni 2012, 2013 e 2014, alle condizioni in atto e previa adesione alla nota di comunicazione del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da esprimere entro 30 giorni dalla ricezione.

2. Le banche e gli intermediari finanziari non ancora aderenti all'iniziativa, interessati a concedere i finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1 devono aderire al presente Protocollo d'Intesa sottoscrivendo con il Dipartimento apposita convenzione il cui schema è riportato all'Allegato 1 del predetto protocollo del 5 novembre 2009.

**Art. 3
(Validità del Protocollo)**


1. Il presente Protocollo d'intesa esplica i suoi effetti per le operazioni relative agli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, ferma restando l'applicazione delle sue disposizioni fino alla naturale conclusione delle operazioni di finanziamento e di garanzia relative al periodo di riferimento.



2. Eventuali modifiche di carattere applicativo al presente Protocollo che si rendessero necessarie, anche sulla base delle risultanze dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2009, sono apportate con accordi stipulati tra il Dipartimento e l'ABI.

Roma, 31/07/2012

Il Ministro delegato alle politiche per la famiglia
Prof. Andrea Riccardi



Il Presidente della Associazione Bancaria Italiana
Dott. Giuseppe Mussari

